

- Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
  - Aruba,
  - Antille olandesi : Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
  - Guyana,
  - Isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
  - Haiti ;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

#### Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

#### Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18 nonché da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

#### Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3,622 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(1)</sup> per quanto riguarda la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione è immediatamente svincolata se l'offerta non è accettata o quando l'aggiudicatario soddisfa le condizioni di cui al secondo comma.

2. La cauzione di buona esecuzione ammonta a 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Per lo svincolo di tale cauzione si applica l'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 377/93.

#### Articolo 6

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 deve essere conclusa entro e non oltre il 30 giugno 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di un triennio a decorrere dalla data del primo prelievo.

#### Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

#### Articolo 8

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti

i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario ;

ii) l'aggiudicatario può :

— accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure

— rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quanto indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.